

INTRODUZIONE
--------------

L'art. 294 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002) prevede che: *“il Ministro della giustizia, entro il 30 giugno 2003, e successivamente ogni due anni, trasmette al Parlamento una relazione sull'applicazione della nuova normativa sul patrocinio a spese dello Stato, che consente di valutarne tutti gli effetti ai fini di ogni necessaria e tempestiva modifica della normativa stessa”*.

La presente relazione si propone, in applicazione dell'articolo su citato, di illustrare gli effetti della vigente normativa che disciplina il patrocinio a spese dello Stato relativamente ai procedimenti civili, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2012.

La rilevazione dei dati su cui si basa la relazione è stata effettuata dalla Direzione Generale di Statistica del Ministero della Giustizia, che ha provveduto ad effettuare un monitoraggio con il quale sono stati elaborati i dati delle istanze e gli esiti di queste ultime, comunicati dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati presso i tribunali.

La predetta Direzione Generale ha, inoltre, provveduto a rilevare le spese pagate dall'Erario, evidenziando in generale il totale liquidato e, in particolare, gli onorari liquidati ai difensori, sulla base dei dati comunicati dalle corti d'appello, dai tribunali per minorenni, dai tribunali e i giudici di pace.

Tanto premesso il monitoraggio relativo al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile ha avuto inizio nell'anno 2005 ed è stato affidato alla Direzione Generale di Statistica, su indicazione da parte della Direzione Generale della Giustizia Civile dei dati più rilevanti riguardanti il beneficio in argomento.

I rilevamenti statistici, sono stati perfezionati nel corso degli anni, tuttavia occorre tener presente che non tutti i Consigli dell'ordine degli avvocati e gli uffici giudiziari provvedono tempestivamente alla comunicazione dei dati in loro possesso, conseguentemente, nell'allegato 5 viene riportata una tabella creata oltre che sulla base dei dati effettivamente pervenuti anche sulla base dei dati stimati alla stregua della serie storica dei dati acquisiti in passato.

Per una valutazione dei predetti dati si ritiene opportuno esporre preliminarmente la normativa relativa al beneficio in argomento.

## NORMATIVA

Il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, nell'intera Parte III, ha riunito in modo organico ed ordinato, le varie disposizioni relative alla materia in argomento.

In particolare, il Titolo I del citato testo normativo contiene le norme generali valevoli per il processo penale, civile, amministrativo contabile e tributario (*artt. da 74 ad 89*); il Titolo II, le disposizioni particolari riguardanti il solo processo penale (*artt. da 90 a 114*); il Titolo III, l'estensione a fattispecie particolari (es. collaboratori di giustizia) di taluni effetti della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale (*artt. da 115 a 118*); il Titolo IV, le norme specifiche applicabili al processo civile, amministrativo, contabile e tributario (*artt. da 119 a 141*).

L'art. 74 del T.U., in particolare, prevede che: *“E' assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa dal reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.*

*È, altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate”.*

Si rileva, pertanto, una differenza fondamentale tra la procedura di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione rispetto a quella relativa al processo penale. Infatti, mentre per quest'ultimo l'unico presupposto per l'ammissione è costituito dalla non abbienza, in tutti gli altri procedimenti occorre, invece, un ulteriore elemento costituito dalla necessità che la pretesa che si intende far valere in giudizio non sia manifestamente infondata.

In merito al presupposto della non abbienza, si rileva che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è concessa al titolare di un reddito imponibile, ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad euro 10.766,33, importo aggiornato con decreto emesso il 2 luglio 2012 dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia di concerto con il Ragioniere Generale dello Stato; si precisa, inoltre, che qualora l'interessato conviva con il coniuge o con altri familiari, il reddito imponibile è dato dalla somma dei redditi imponibili di tutti i componenti il nucleo familiare (art. 76 T.U.).

L'ambito di applicabilità del gratuito patrocinio si estende ad ogni grado e fase del processo ed alle eventuali procedure ad esso connesse, nonché alla fase dell'esecuzione, al processo di revisione ed ad altri particolari processi (art. 75 T.U.).

L'art. 79 indica gli elementi che l'istanza deve contenere a pena d'inammissibilità: l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente; le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali; una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, nonché il formale impegno a comunicarne le eventuali variazioni.

Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea deve corredare l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato.

Nei processi civili, amministrativi, contabili e tributari, la competenza a decidere sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è affidata ai consigli dell'ordine degli avvocati (art. 124 T.U.).

Il consiglio dell'ordine competente è quello del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito. Se procede la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato, ovvero le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei Conti, il consiglio dell'ordine competente è quello del luogo ove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.

Il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio, se ricorrono le condizioni di reddito e le pretese che l'istante intende far valere non appaiono manifestamente infondate (art. 126, comma 1., T.U.).

Se il consiglio dell'ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio che decide con decreto (art. 126, comma 3, T.U.).

Una copia dell'atto, con il quale il consiglio dell'ordine ovvero il magistrato competente per il giudizio accoglie la domanda, è trasmessa anche all'ufficio finanziario competente territorialmente. Quest'ultimo verifica l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato - alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni della domanda di ammissione - nonché la compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria e può disporre che sia effettuata, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza, la verifica della posizione fiscale dell'istante e dei conviventi. Se risulta che il beneficio è stato concesso sulla base di dichiarazioni non veritiere, l'ufficio finanziario

richiede la revoca dell'ammissione e trasmette gli atti acquisiti alla Procura della Repubblica. In ogni caso, è sempre possibile controllare l'effettività e la permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio, su richiesta dell'Autorità giudiziaria, ovvero su iniziativa dell'ufficio finanziario o della Guardia di Finanza (art. 127 T.U.).

Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte d'appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere il merito del procedimento o il magistrato davanti al quale pende il processo (art. 80, comma 1, T.U.).

Se procede la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato, le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei Conti, gli elenchi sono quelli istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte d'appello del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (art. 80, comma 2, T.U.).

Va, peraltro, sottolineato che la legge n. 25 del 24 febbraio 2005 ha introdotto un terzo comma all'art. 80 T.U. che espressamente consente a colui che è ammesso al patrocinio la scelta del difensore iscritto negli elenchi "*anche al di fuori del distretto*".

La norma va poi collegata al successivo art. 82, comma 2, T.U. che esclude la ripetibilità di spese ed indennità di trasferta per il difensore nominato *extra districtum*. Appare evidente, pertanto, che l'assunzione di difese di questo tipo, in via generale, non è molto conveniente per l'avvocato dato che l'art. 85 del T.U. fa divieto al legale di percepire dal proprio assistito "*compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dalla presente parte del T.U.*", dichiara nullo qualunque patto contrario e dichiara che la violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale.

Chi è ammesso al patrocinio può nominare un consulente tecnico di parte nei casi previsti dalla legge (art.129 T.U.).

Si rileva che, poiché lo Stato sostiene l'onere del gratuito patrocinio, nel caso in cui il soggetto ammesso al beneficio sia anche il vincitore della controversia, con la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio, il giudice che emette il provvedimento dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato (art. 133 T.U.).

## ANALISI DEI DATI STATISTICI

Si premette che sino al 1° luglio 2002 vigevano nel nostro ordinamento due normative generali: il patrocinio a spese dello Stato nei giudizi penali, disciplinato dalla legge 30 luglio 1990, n° 217, e l'istituto del gratuito patrocinio, *munus onorificum* ed obbligatorio della classe forense regolamentato dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282, per i procedimenti civili. Il sistema previsto dal predetto regio decreto, tuttavia, non garantiva effettivamente la difesa dei non abbienti, in quanto, salvo rare eccezioni, questi ultimi finivano per essere difesi in giudizio dagli avvocati meno esperti e meno motivati.

Il D.P.R. 115/2012 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia” ha cercato di garantire ai meno abbienti una maggiore tutela rispetto alla precedente disciplina.

Tanto premesso il monitoraggio relativo al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile ha avuto inizio nell'anno 2005 ed è stato affidato alla Direzione Generale di Statistica, su indicazione da parte della Direzione Generale della Giustizia Civile dei dati più rilevanti riguardanti il beneficio in argomento.

I rilevamenti statistici, sono stati perfezionati nel corso degli anni, tuttavia occorre tener presente che non tutti i Consigli dell'ordine degli avvocati e gli uffici giudiziari provvedono tempestivamente alla comunicazione dei dati in loro possesso, conseguentemente, nell'allegato 5 viene riportata una tabella creata oltre che sulla base dei dati effettivamente pervenuti anche sulla base dei dati stimati alla stregua della serie storica dei dati acquisiti in passato.


Passando ad esaminare i prospetti elaborati dalla Direzione Generale di Statistica, allegati alla presente relazione e relativi agli uffici rispondenti, si evidenzia un aumento dall'anno 2011 al 2012 delle istanze di patrocinio a spese dello Stato e delle relative spese a carico dell'Amministrazione della Giustizia (capitolo 1360). Si rileva anche un decremento della spesa media per istanza che, tra il 2011 e il 2012, è passata da € 849,7 a € 805,56 con una variazione percentuale negativa (-5,19%).

**- TOTALE IMPORTI LIQUIDATI E ONORARI AI DIFENSORI PER PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE: DATO NAZIONALE E DISTRETTUALE PER TIPOLOGIA D'UFFICIO (V. ALLEGATO 2)**

Considerando, in particolare, il dato nazionale degli uffici rispondenti ad entrambi gli anni si evidenzia un incremento del 14% del costo totale e, nello specifico, dell'11% delle spese per onorari ai difensori, al netto dell'IVA.

Uffici		Anno 2011	Anno 2012	Variazione 2012 vs 2011
Corte di appello	Costi per onorari ai difensori	€ 2.085.510,42	€ 2.430.012,55	17%
	Altri costi	€ 455.417,54	€ 671.131,43	47%
	Totale dei costi	€ 2.540.927,96	€ 3.101.143,98	22%
Tribunale per i minorenni	Costi per onorari ai difensori	€ 3.106.707,73	€ 3.748.744,51	21%
	Altri costi	€ 821.040,00	€ 1.108.951,58	35%
	Totale dei costi	€ 3.927.747,73	€ 4.857.696,09	24%
Tribunale ordinario	Costi per onorari ai difensori	€ 29.553.913,21	€ 32.655.728,48	10%
	Altri costi	€ 7.437.741,03	€ 9.366.603,29	26%
	Totale dei costi	€ 36.991.654,24	€ 42.022.331,77	14%
Giudice di pace	Costi per onorari ai difensori	€ 1.792.044,97	€ 1.573.892,04	-12%
	Altri costi	€ 379.756,77	€ 423.919,75	12%
	Totale dei costi	€ 2.171.801,74	€ 1.997.811,79	-8%
<i>Totale uffici rispondenti</i>	<i>Costi per onorari ai difensori</i>	<i>€ 36.538.176,33</i>	<i>€ 40.408.377,58</i>	<i>11%</i>
	<i>Altri costi</i>	<i>€ 9.093.955,34</i>	<i>€ 11.570.606,05</i>	<i>27%</i>
	<i>Totale dei costi</i>	<i>€ 45.632.131,67</i>	<i>€ 51.978.983,63</i>	<i>14%</i>


**Andamento dei costi – suddivisione per tipologia di costo**



Si evidenzia, in particolare, che il costo nelle Corti d'appello, dal 2011 al 2012, è passato da euro 2.540.927,96 a 3.101.143,98; nei Tribunali per i minorenni da euro 3.927.747,73 a 4.857.696,09; nei Tribunali ordinari da 36.991.654,24 a 42.022.331,77.


L'unico dato in controtendenza è quello relativo ai Giudici di pace dove il costo risulta essere diminuito da euro 2.171.801,74 a 1.997.811,79.

#### Andamento dei costi – suddivisione per tipologia di ufficio




Raffrontando, inoltre, i dati nazionali degli uffici rispondenti ad entrambi gli anni con i corrispondenti relativi al biennio 2009-2010, si rileva una tendenza in aumento nel corso degli anni dei relativi oneri, in particolare il dato nazionale dei costi risulta essere nel **2009** di euro **25.265.953,97**, nel **2010** di euro **28.716.763,73**, nel **2011** di euro **45.632.131,67**, nel **2012** di euro **51.978.983,63**.

Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
<b>25.265.953,97</b>	<b>28.716.763,73</b>	<b>45.632.131,67</b>	<b>51.978.983,63</b>

**Andamento dei costi – serie storica**

I costi per il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, distribuiti per tipologia di costo, in base ai dati forniti dagli uffici rispondenti sia nel 2011 che 2012, sono costituiti prevalentemente dagli onorari corrisposti ai difensori, che ammontano nel 2011 all'80% del totale e nel 2012 al 78%.

**Costi distribuiti per tipologia (valori percentuali)**




**- ISTANZE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE RILEVATE PRESSO I CONSIGLI DELL'ORDINE: DATO NAZIONALE E DISTRETTUALE PER TIPOLOGIA D'UFFICIO (V. ALLEGATO 3)**

Per quanto riguarda il numero delle istanze presentate ai Consigli dell'ordine degli avvocati il dato nazionale degli uffici rispondenti ad entrambi gli anni evidenzia il passaggio da **53.704** istanze nel **2011** a **64.525** nel **2012**, con un aumento, quindi, nell'anno 2012, pari al 20,15%.

Numero istanze	Anno 2011			Anno 2012		
	Cittadini italiani	Cittadini stranieri	Totale	Cittadini italiani	Cittadini stranieri	Totale
Iscritte	45.105	8.599	<b>53.704</b>	51.452	13.073	<b>64.525</b>
Accolte	41.642	7.463	49.105	47.782	11.288	59.070
Rigettate	1.304	448	1.658	1.658	1.209	2.867
Inammissibili	1.129	332	1.048	1.048	288	1.336
Pendenti	1.370	457	1.326	1.762	436	1.762

**Istanze presentate ai Consigli dell'ordine degli avvocati  
suddivise per tipologia, nazionalità e anno**



**- AMMISSIONI D'UFFICIO AI SENSI DELL'ART.13 COMMA 5 E COMMA 8 DEL D.LGS.286/98 E RELATIVI IMPORTI LIQUIDATI (V. ALLEGATO 4)**

Passando all'esame dei dati, nel biennio, relativi al numero di ammissioni d'ufficio ai sensi dell'art.13 comma.5 e comma 8 del D.Lgs. 25/7/1998 n.286 (*Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*) e dei relativi importi liquidati dai Giudici di Pace, raggruppati per distretti di Corte di Appello, si evidenzia, relativamente al numero di stranieri ammessi, una diminuzione del 13%.

In particolare il totale nazionale del numero di stranieri ammessi risulta essere nel 2011 di 7.391, mentre nel 2012 il numero degli ammessi scende a 6.556. Il numero degli stranieri ammessi d'ufficio ai sensi dell'art.13 su citato, differenziato per Corti d'Appello è in aumento solo nei seguenti distretti: Bari (24%), Cagliari (22%), Caltanissetta (66%), Campobasso (6%), Messina (38%), Napoli (56%); Palermo (19%), Perugia (51%), Reggio Calabria (68%).

Per quanto riguarda gli onorari liquidati ai difensori e agli interpreti il dato nazionale rileva una riduzione dei costi rispettivamente dell'1% e del 31%. In particolare le spese per onorari ai difensori ammontano nel 2011 ad euro 1.193.159,96, mentre nel 2012 risultano essere leggermente inferiori pari a euro 1.183.704,71; gli onorari liquidati agli interpreti passano dal 2011 al 2012 da euro 53.389,25 a euro 40.762,58.

Distretto	Valori	Anno 2011	Anno 2012	Variazioni 2012 vs 2011
ANCONA	Numero Stranieri Ammessi	240	142	-69%
	Onorari Per Difensori Onorari	€ 45.753,18	€ 47.063,80	3%
	Per Interpreti	€ 132,12	€ 88,08	-50%
BARI	Numero Stranieri Ammessi	731	966	24%
	Onorari Per Difensori Onorari	€ 158.242,93	€ 135.701,11	-17%
	Per Interpreti	€ 0,00	€ 1.423,96	
BOLOGNA	Numero Stranieri Ammessi	193	166	-16%
	Onorari Per Difensori Onorari	€ 73.964,48	€ 81.150,26	9%
	Per Interpreti	€ 911,62	€ 1.216,76	25%
BRESCIA	Numero Stranieri Ammessi	104	75	-39%
	Onorari Per Difensori Onorari	€ 22.237,77	€ 10.607,14	-110%
	Per Interpreti	€ 0,00	€ 0,00	
CAGLIARI	Numero Stranieri Ammessi	32	41	22%
	Onorari Per Difensori Onorari	€ 15.021,16	€ 2.621,00	-473%
	Per Interpreti	€ 0,00	€ 0,00	
CALTANISSETTA	Numero Stranieri Ammessi	34	100	66%
	Onorari Per Difensori Onorari	€ 9.204,00	€ 22.513,82	59%
	Per Interpreti	€ 0,00	€ 0,00	
CAMPOBASSO	Numero Stranieri Ammessi	17	18	6%
	Onorari Per Difensori Onorari	€ 11.338,59	€ 4.358,00	-160%
	Per Interpreti	€ 0,00	0,00	

## XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CATANIA	Numero Stranieri Ammessi	100	87	-15%
	Onorari Per Difensori Onorari	€ 38.984,24	€ 48.924,68	20%
	Per Interpreti	€ 20.907,88	€ 14.929,13	
CATANZARO	Numero Stranieri Ammessi	490	124	-295%
	Onorari Per Difensori Onorari	€ 68.028,01	€ 33.335,40	-104%
	Per Interpreti	€ 430,00	€ 3.250,00	87%
FIRENZE	Numero Stranieri Ammessi	511	484	-6%
	Onorari Per Difensori Onorari	€ 70.258,78	€ 141.977,39	51%
	Per Interpreti	€ 242,89	€ 109,34	-122%
GENOVA	Numero Stranieri Ammessi	364	156	-133%
	Onorari Per Difensori Onorari	€ 50.494,74	€ 14.718,71	-243%
	Per Interpreti	€ 1.268,56	€ 650,58	-95%
L'AQUILA	Numero Stranieri Ammessi	300	283	-6%
	Onorari Per Difensori Onorari	€ 74.232,76	€ 67.116,39	-11%
	Per Interpreti	€ 403,11	€ 55,00	
LECCE	Numero Stranieri Ammessi	455	185	-146%
	Onorari Per Difensori Onorari	€ 62.101,79	€ 44.286,66	-40%
	Per Interpreti	€ 11.568,70	€ 1.394,73	
MESSINA	Numero Stranieri Ammessi	35	56	38%
	Onorari Per Difensori Onorari	€ 42.124,81	€ 26.837,13	-57%
	Per Interpreti	€ 0,00	€ 0,00	
MILANO	Numero Stranieri Ammessi	34	24	-42%
	Onorari Per Difensori Onorari	€ 2.146,56	€ 4.446,61	52%
	Per Interpreti	€ 0,00	€ 0,00	
NAPOLI	Numero Stranieri Ammessi	8	18	56%
	Onorari Per Difensori Onorari	€ 5.973,73	€ 3.794,75	-57%
	Per Interpreti	€ 0,00	€ 0,00	
PALERMO	Numero Stranieri Ammessi	991	1227	19%
	Onorari Per Difensori Onorari	€ 78.838,29	€ 152.093,97	48%
	Per Interpreti	€ 0,00	€ 528,48	
PERUGIA	Numero Stranieri Ammessi	98	201	51%
	Onorari Per Difensori Onorari	€ 38.365,27	€ 41.901,78	8%
	Per Interpreti	€ 14,68	€ 14,68	0%
POTENZA	Numero Stranieri Ammessi	98	9 € 3.847,50	-989%
	Onorari Per Difensori Onorari	€ 3.872,52 €	€ 557,84	-1%
	Per Interpreti	0,00		
REGGIO CALABRIA	Numero Stranieri Ammessi	14	44	68%
	Onorari Per Difensori Onorari	€ 5.346,25	€ 3.840,00	-39%
	Per Interpreti	€ 0,00	€ 0,00	
ROMA	Numero Stranieri Ammessi	140	110	-27%
	Onorari Per Difensori Onorari	€ 12.198,41	€ 5.861,92	-108%
	Per Interpreti	€ 0,00	€ 0,00	
SALERNO	Numero Stranieri Ammessi	204	101	-102%
	Onorari Per Difensori Onorari	€ 54.323,50	€ 28.475,15	-91%
	Per Interpreti	€ 0,00	€ 0,00	
TORINO	Numero Stranieri Ammessi	1800	1617	-11%
	Onorari Per Difensori Onorari	€ 178.135,21	€ 178.127,90	0%
	Per Interpreti	€ 14.866,46	€ 14.837,84	0%
TRENTO	Numero Stranieri Ammessi	51	39	-31%
	Onorari Per Difensori Onorari	€ 6.995,80	€ 7.384,88	5%
	Per Interpreti	€ 7,34	€ 0,00	
TRIESTE	Numero Stranieri Ammessi	190	130	-46%
	Onorari Per Difensori Onorari	€ 44.379,68	€ 38.140,82	-16%
	Per Interpreti	€ 2.514,05	€ 1.339,16	-88%
VENEZIA	Numero Stranieri Ammessi	157	153	-3%
	Onorari Per Difensori Onorari	€ 20.597,50	€ 34.577,94	40%
	Per Interpreti	€ 121,84	€ 367,00	67%
<b>Totale nazionale</b>	<b>Numero stranieri ammessi</b>	<b>7.391</b>	<b>6.556</b>	<b>-13%</b>
	<b>Onorari dei difensori</b>	<b>€1.193.159,96</b>	<b>1.183.704,71 €</b>	<b>-1%</b>
	<b>Onorari degli interpreti</b>	<b>53.389,25</b>	<b>40.762,58</b>	<b>-31%</b>

In definitiva il costo globale della tutela concessa agli stranieri ai sensi dell'art.13 c.5 e c.8 del D.Lgs. 25/7/1998 n.286 ha rilevato una tendenza alla riduzione della relativa spesa.

**- IMPORTI LIQUIDATI PER PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE DISTINTI PER TIPOLOGIA D'UFFICIO, COMPRENSIVI DELLA STIMA DEL DATO DEGLI UFFICI NON RISPONDENTI (V. ALLEGATO 5)**

Dall'analisi della tabella sotto riportata, creata sia sulla base dei dati pervenuti sia stimando i dati non pervenuti (calcolati in base alla serie storica dei dati già in nostro possesso combinata con il peso specifico del singolo ufficio giudiziario sul totale degli Uffici della stessa categoria) risulta una realtà leggermente diversa rispetto a quella ottenuta analizzando soltanto i dati certi (quelli degli Uffici rispondenti, v. all. 2).

La differenza più evidente è la riduzione della spesa sostenuta per gli uffici dei Giudici di Pace, che risulta pari al 12%, contro l'8% risultante dai soli dati pervenuti.

Sul totale della spesa per tutte le tipologie di uffici giudiziari, si registra un risparmio pari all'1%, corrispondente a circa € 500.000,00, rispetto ai dati dei soli Uffici rispondenti.

**Costi per il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile**

**Dato nazionale comprensivo della stima dei costi relativi agli uffici non rispondenti\***

Uffici		Anno 2011	Anno 2012	Variazioni 2011 vs 2012
Corte di appello	Costi per onorari ai difensori	€ 2.085.510,42	€ 2.430.012,55	17%
	Altri costi	€ 455.417,54	€ 671.131,43	47%
	Totale dei costi	€ 2.540.927,96	€ 3.101.143,98	22%
Tribunale per i minorenni	Costi per onorari ai difensori	€ 3.106.707,73	€ 3.748.744,51	21%
	Altri costi	€ 821.040,00	€ 1.108.951,58	35%
	Totale dei costi	€ 3.927.747,73	€ 4.857.696,09	24%
Tribunale ordinario	Costi per onorari ai difensori	€ 3.228.627,50	€ 3.473.770,11	10%
	Altri costi	€ 7.798.004,24	€ 9.940.568,83	27%
	Totale dei costi	€ 39.026.631,74	€ 44.676.338,95	14%
Giudice di pace	Costi per onorari ai difensori	€ 2.085.339,07	€ 1.782.780,91	-17
	Altri costi	€ 456.983,29	€ 486.078,94	6%
	Totale dei costi	€ 2.542.322,37	€ 2.268.859,85	-12
Totale uffici	Costi per onorari ai difensori	€ 38.506.184,73	€ 42.697.308,08	10%
	Altri costi	€ 9.531.445,07	€ 12.206.730,79	26%
	Totale dei costi	€ 48.037.629,80	€ 54.904.038,87	13%

- \* Tribunali ordinari non rispondenti per il 2011: n. 18; per il 2012: n.43  
Uffici del Giudice di Pace non rispondenti per il 2011: n. 108; per il 2012: n. 183